

# INDENNITÀ DI MALATTIA

## CHI NE HA DIRITTO

L'indennità viene anticipata dall'azienda per conto dell'INPS agli operai del settore privato (agricoltura compresa) e agli impiegati del commercio.

Spetta anche a disoccupati e cassintegrati, purchè il rapporto di lavoro non sia cessato da più di 60 giorni dall'inizio della malattia.

L'indennità non può essere riconosciuta per un periodo superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.

## VISITE DI CONTROLLO.

Durante la malattia il lavoratore deve rimanere in casa tutti i giorni, compresi quelli festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L'assenza ingiustificata comporta la perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia.

Se il lavoratore viene trovato assente anche alla seconda visita di controllo, l'indennità si riduce del 50 % per il restante periodo di malattia.

## CERTIFICATO MEDICO.

Il medico curante deve rilasciare un certificato sui nuovi moduli a lettura ottica dell'INPS.

Entro due giorni, il certificato deve essere inviato sia all'INPS (prima copia) che al datore di lavoro (seconda copia).

Attenzione all'indirizzo: se è sbagliato, e l'INPS non è in grado di ricavarlo dai suoi archivi, il lavoratore resta senza indennità finchè non comunica quello esatto.

Chi cambia indirizzo, oltre che riportarlo esattamente sul certificato, deve darne notizia al proprio datore di lavoro.

Se il lavoratore abita in località poco conosciuta, deve indicare sul certificato ogni dettaglio che favorisca la reperibilità.

Anche se all'inizio è incompleto o inesatto, l'indennità viene corrisposta ugualmente se il medico riesce a rintracciare il lavoratore ammalato per la visita fiscale.

## QUANTO SPETTA.

Per i primi tre giorni il lavoratore ha diritto alla retribuzione a carico dell'azienda, dal 4° al 20° giorno subentra l'INPS con un'indennità pari al 50 % della retribuzione; l'importo sale al 66,66 % per il periodo successivo.

I contratti di lavoro prevedono un'integrazione dell'indennità INPS a carico dell'azienda, tale da garantire, quasi sempre, il 100 % della paga giornaliera.

# MALATTIA DURANTE LE FERIE

## SPETTA L'INDENNITA' INPS

La malattia interrompe le ferie e per i giorni di assenza il lavoratore ha diritto al pagamento dell'indennità a carico dell'INPS.

Il beneficio scatta nei casi in cui:

- La malattia ha avuto durata di almeno 4 giorni;
- l'INPS e il datore di lavoro siano stati tempestivamente avvertiti.

La comunicazione non è necessaria se c'è stato un ricovero ospedaliero.

## COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

Per ottenere la sospensione delle ferie in caso di malattia bisogna rispettare le seguenti regole:

- inviare all'INPS e all'Azienda il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio;
- restare nel proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, sabato e festivi compresi, per le eventuali visite di controllo.

L'invio del certificato entro 2 giorni non è necessario in caso di ricovero ospedaliero.

## INDENNITA' INPS

Se non è stata riconosciuta subito, il lavoratore può chiedere il pagamento dell'indennità entro 1 anno dal mese in cui si è verificata la sospensione delle ferie.

La domanda potrà essere accolta solo se la certificazione sanitaria è stata inviata entro 2 giorni all'INPS e all'Azienda.

L'indennità di malattia spetta anche se nel frattempo c'è stata la cessazione del rapporto di lavoro.

## VACANZE ALL'ESTERO

In caso di malattia in un Paese della CEE, il lavoratore deve mettersi in contatto con la struttura sanitaria estera che invierà in Italia i certificati richiesti.

Nel frattempo il lavoratore deve comunicare il suo stato di malattia all'INPS e all'Azienda, entro 2 giorni dal rilascio dei certificati.

La stessa regola vale anche se il lavoratore si trova temporaneamente in un Paese extracomunitario.